

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 8 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Avvocato: Varriale Paolo c. f. VRRPLA67C23F839I - Via M. Curie 25, Quarto Flegreo


Oggetto della spesa: spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 569289 del 20/08/2015 (prat. n. 4289/2013 CC avv.tura) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 7243/2014 della Corte Di Appello di Napoli, depositata il 30/12/2014 e notificata, in forma esecutiva, il 14/05/2015.

La Corte di Appello di Napoli , ha dichiarato inammissibile il ricorso in l'appello della Regione Campania avverso la sentenza n. 7324/2012 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (con la sentenza da ultima citata il Giudice del Lavoro accoglieva parzialmente i ricorsi delle dipendenti Santoro Angiolina e Dello Iacono Rachele riconoscendo alle ricorrenti il diritto a percepire l'indennità di disagio e di rischio e condannando la Regione Campania al pagamento in favore delle predette della somma di €. 9.764,42 ciascuna, oltre accessori e metà delle spese del giudizio).





La Corte di Appello di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania (appellante) al pagamento in favore delle appellate (Santoro Angelina e Dello Iacono Rachele) delle spese del grado di giudizio in argomento, liquidate nella complessiva somma di €. 2.500,00 a titolo di compenso di avvocato oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore dell'Avv.to Paolo Varriale dichiaratosi antistatario.

La Corte, inoltre, ha dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 TU, approvato con DPR 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 24.12.2010 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.829518 del 01/12/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D.17 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 884016 del 18/12/2015, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 7243/2014 della Corte Di Appello di Napoli, depositata il 30/12/2014 e notificata, in forma esecutiva, il 14/05/2015.

TOTALE DEBITO

€. 3.647,80

- Competenze per spese di giudizio Avv. Varriale Paolo €3.647,80
- Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.



Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 569289 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza n. 7243/2014 della Corte Di Appello di Napoli, depositata il 30/12/2014 e notificata, in forma esecutiva, il 14/05/2015.
- Prospetto di calcolo competenze legali
- nota prot. n. 829518 della U.O.D. 04
- nota prot. n. 884016 della U.O.D. 17

Napoli, 21/12/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

26-08-15

DL

CC- 4289/2013 – Avv. Letizia
Regione Campania c/Santoro Angiolina +1
Trasmissione sentenza n. 7243/2014
Corte Appello Napoli –

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per gli adem-
pimenti di competenza, copia della sentenza n. 7243/2014 della Corte di Appello
di Napoli relativa al procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0569289 20/08/2015 07,29

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



ok
25 AGO. 2015

ce 6289/13
03

Sentenza n. 7243/2014 pubbl. il 30/12/2014
RG n. 3772/2013

SENT. N. 7243/14
R.G. N.
C. P. N. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro: previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- 1. dr.ssa Valeria Migliucci Presidente
- 2. dr.ssa Rossana Brancaccio Consigliere rel
- 3. dr.ssa Anna Maria Beneduce Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 21 10 2014 la
seguinte

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3772 R. G Sez Lav dell'anno 2013.
vertente

TRA

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pi della Giunta
Regionale, rapp ta e difesa dall'avv. Modesto Letizia giusta procura
generale alle liti per notaio Cimmino di Napoli elett.le domiciliata in Napoli.
via S. Lucia n 81

Appellante

E

DELLO IACONO RACHEIA E SANTORO ANGIOLINA, rappresentate e difese.

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0339780 18/05/2015 10,42
MAG. VALERIA MIGLIUCCI
Res : R.G.C.4 Avvocatura

15 MAG 2015



in virtù di procure a margine del ricorso introduttivo di primo grado, dall'avv.to
Paolo Varnale e presso il suo studio elettrodomestico in Quarto Flegreo, via M.
Curie, n 25

Appellate

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere in funzione di Giudice del Lavoro n. 7324/2012 del
20.12.2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti. Dello Iacono Rachele e Santoro
Angiolina adivano il Tribunale di S. Maria Capua Vetere in funzione di Giudice
del Lavoro, esponendo di essere dipendenti della Regione Campania assunte
ex art. 3 L.R. 57/85 con la qualifica di "istruttore culturale" distaccate, la Dello
Iacono presso il Comune di Trentola Ducenta e la Santoro presso il Comune di
Prata Sannita; che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale
della Giunta della Regione Campania, siglato il 9.10.2001, aveva introdotto un
"salario accessorio" legato alla Produttività Collettiva e ad alcune indennità -
rischio, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro
straordinario, che, in sede di contrattazione decentrata, era stato previsto che il
personale di cui alla L.R. n.57/85 potesse beneficiare unicamente del salario
accessorio derivante dal Piano di Lavoro Generale e, successivamente, con il
CCDI del 12.7.2004, tale personale veniva escluso dalle utilità derivanti dal
salario accessorio; tanto esposto, invocavano il principio di parità di trattamento

13

tra tutti i dipendenti pubblici e convenivano in giudizio la Regione Campania per sentire accertare il loro diritto a percepire il salario ed accessorio legato alla produttività collettiva, oltre all'indennità di rischio e di disagio con condanna della Regione al pagamento delle somme nei ricorsi indicate

Nel contraddittorio con la Regione, ritualmente costituitasi, il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva parzialmente i ricorsi, limitatamente al secondo capo della domanda riconoscendo alle ricorrenti sia l'indennità di disagio che l'indennità di rischio e condannando la Regione Campania al pagamento, in favore delle predette, della somma di € 9.764,42 ciascuna, oltre accessori e metà delle spese del giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto appello dinanzi a questa Corte la Regione Campania esponendo i motivi che saranno di seguito esaminati e deducendo l'infondatezza della decisione gravata.

Ha chiesto pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande avanzate dalla ricorrente in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Ricostitutosi il contraddittorio hanno resistito al gravame le appellate confestandone, con articolate argomentazioni, la fondatezza e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese del giudizio.

All'udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla

Regione Campania.

Dispone invero l'art. 434 c.p.c. – nuovo testo applicabile, *ratione temporis*, all'atto di appello qui in esame depositato in data 14/6/2013 - che il ricorso in appello, nelle controversie in materia di lavoro, deve essere motivato e che "la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità : 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

E' controverso in dottrina e nella giurisprudenza di merito se la norma in parola intenda imporre all'appellante di proporre un vero e proprio progetto alternativo di sentenza fondato sulle specifiche censure avanzate nei confronti della sentenza impugnata.

Ritiene questa Corte che pur se non possa concordarsi, poiché snaturerebbe la funzione del giudice di appello, con la tesi che avallà la possibilità di un effetto sostitutivo, ad opera delle argomentazioni proposte dall'appellante, delle parti della sentenza oggetto di censura (peraltro l'indicazione espressa delle modifiche che vengono richieste è imposta dalla norma in esame solo per la ricostruzione del fatto e cioè quanto alla valutazione dell'istruttoria testimoniale e documentale) certamente a seguito dell'introduzione della nuova disposizione sono stati imposti oneri di forma molto dettagliati e l'appello deve essere strutturato in modo molto più

B

articolato rispetto alla normativa precedente che imponeva soltanto la specificità dei motivi di gravame proposti.

L'appellante dovrà invece prospettare al giudice del gravame un diverso e ben delineato percorso logico e giuridico per addurre alle conclusioni dallo stesso avanzate e ciò dovrà fare attraverso oneri formali precisi e definiti. La Corte di Appello di Roma (otr. sent. 15/1/2013 n. 377) ha qualificato i tre profili necessari perché l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità come "profilo volitivo" - costituito dall'espressa indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare - "profilo argomentativo" - consistente nel suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto - e "profilo di causalità" da individuarsi nell'indicazione del rapporto di causa ad effetto tra la violazione di legge che è denunciata e l'esito della lite.

Questa Corte concorda nel rilevare che l'atto di appello richiesto dalla nuova normativa non possa prescindere: 1) dall'indicare quali parti della sentenza si intendano sottoporre al vaglio del Giudice d'appello in modo da definire inequivocamente i confini del gravame; 2) dall'indicare, in ordine alla ricostruzione del fatto operata dal Giudice di prime cure - la contrapposta ricostruzione - domandata dall'appellante - definendo puntualmente e in maniera articolata quali modifiche all'iter valutativo dell'istruttoria seguito dal Giudice di primo grado - e posto a base della decisione impugnata, si intendano richiedere; 3) dall'individuare, in diritto, le circostanze ritenute in

RS

contrasto alla legge (cioè i vizi della sentenza concernenti l'interpretazione e l'applicazione della normativa applicabile) correlando tale individuazione all'indicazione della loro rilevanza e decisività nell'ambito della pronuncia oggetto di gravame, cioè alla spiegazione di come tali circostanze abbiano influito sulla decisione determinando la violazione di legge denunciata diversamente, sarà applicabile la sanzione dell'inammissibilità ove il gravame nulla alleghi sugli errori asseritamente commessi dal Giudice di prime cure nell'applicazione delle norme o indichi errori che non abbiano inciso sull'esito della lite

Solo attraverso l'adempimento di tali precisi oneri potrà consentirsi al giudice d'appello di pervenire ad una decisione in tempi più rapidi, garantendosi il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo

Orbene, nella fattispecie in esame l'appellante non ha rispettato tali precetti. Invero, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere nella sentenza gravata ha dato atto della correttezza del rilievo avanzato dalla Regione sulla intervenuta, ai sensi della art. 2 D.lgvo 165/2001, delegificazione della disposizione di legge del 1985 invocata dalle ricorrenti e della intervenuta stipula di contratto collettivo che ha disciplinato interamente la materia della retribuzione, alla contrattazione collettiva riservata dalla legge del 2001. Ha poi ritenuto non corretto il riferimento, operato dalle istanti, all'art. 45 d.lgvo n. 165/2001 che ha posto un divieto di discriminazione "orizzontale" demandando alla

B

contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria. Ha infine ritenuto che la scelta di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si ponga in contrasto con la normativa di rango primario né con la contrattazione nazionale collettiva ma - in particolare nella parte che qui interessa - che ha deciso l'accoglimento del secondo capo della domanda - ha anche evidenziato che non può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti mentre rimane nella facoltà della contrattazione collettiva di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento.

L'appellante non ha censurato tale ricostruzione ma si è limitata a formulare argomentazioni del tutto avulse dal percorso logico-giuridico attraverso il quale il Tribunale è pervenuto alla decisione omettendo di indicare quale parte del ragionamento esposto nella sentenza gravata esso Ente intendesse porre in discussione ed in quali termini e soprattutto quali fossero le violazioni di legge operate dal Tribunale quali gli errori commessi nell'interpretare ed applicare la normativa.

Peraltro le argomentazioni esposte nell'atto di appello sono diverse da quelle prospettate nelle comparse di costituzione della Regione in primo grado. Invero, sull'indennità di rischio e di disagio - che essendo state riconosciute dal Giudice di prime cure costituiscono l'oggetto del presente gravame - in prime cure la Regione aveva rilevato che le Amministrazioni

presso le quali prestavano servizio le ricorrenti non avevano mai comunicato l'effettivo svolgimento di quelle prestazioni alla quali le istanti ricollegavano il prefeso diritto e, in ogni caso, le due indennità non sarebbero cumulabili: inoltre aveva dedotto che l'indennità di rischio è attribuita per i soli giorni di effettiva esposizione al rischio ovvero di presenza in servizio. Nel ricorso in appello, invece, la Regione ha sostenuto che le indennità di rischio e di disagio vengono attribuite in base a criteri e condizioni che riguardano l'organizzazione del singolo ente e non possono valere per strutture con organizzazioni diverse: inoltre sarebbe necessario che l'amministrazione in cui si presta servizio certificasse che le mansioni espletate comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale.

Trattasi di deduzioni del tutto nuove e comunque non attinenti alle motivazioni poste dal giudicante a base della sentenza impugnata (in punto di prova delle mansioni che davano diritto alle indennità rivendicate, il Tribunale aveva correttamente rilevato che la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer ed è pacifico - oltre che provato per *tabulas* attraverso l'attestato del sindaco del Comune di Praia Sannita e di quello del Comune di Trentola Ducenta - che le istanti lo utilizzino nello svolgimento delle proprie mansioni per più di quattro ore al giorno). L'unico accenno, sia pure indiretto, alle argomentazioni contenute nella sentenza gravata è rinvenibile nella contestazione del valore probatorio degli attestati

B

dei Comuni, che sarebbero generici e nulla direbbero sulle mansioni esercitate, sui giorni di effettiva presenza in servizio e di effettivo uso del computer, ma trattasi di contestazione del tutto generica e non conferente con l'effettivo contenuto degli attestati dei sindaci prodotti in atti e ritenuti probanti dal Giudice di prime cure. Inoltre la sentenza è fondata sui conteggi elaborati dalle ricorrenti sulla base dei giorni di effettiva presenza risultanti dalle buste paga

Infine l'appellante contesta la liquidazione operata dal Tribunale delle somme di cui ai conteggi prodotti dalle ricorrenti in quanto erroneamente il giudicante avrebbe ritenuto tali conteggi non contestati laddove in primo grado la Regione avrebbe impugnato e contestato in toto i conteggi formulati nel ricorso anche con riferimento alle indennità di rischio e di disagio¹

Osserva, sul punto, la Corte che, nella memoria di costituzione in primo grado nel procedimento promosso da Santoro Angiolina, non è contenuta alcuna contestazione dei conteggi mentre nella memoria depositata nel procedimento instaurato dall'altra ricorrente, è contenuta solo la frase del tutto generica, "si impugnano i conteggi formulati nel ricorso", senza alcuna specifica contestazione. Non vi è traccia dunque delle articolate deduzioni, pertanto del tutto nuove, formulate in questo grado in ordine ai conteggi del dovuto.

Nuovo, e quindi inammissibile in questo grado, è anche il rilievo che il giudice avrebbe erroneamente riconosciuto le indennità sulla base dei

conteggi elaborati per il periodo 2001-2007 mentre le voci retributive erano state chieste solo relativamente al periodo 2004-2007. In ogni caso è agevole osservare che, anche se nelle conclusioni dei ricorsi depositati dalle lavoratrici, è indicato il periodo 2004-2007 tuttavia la somma richiesta è quella risultante dai conteggi per gli anni dal 2001 al 2007 e ai punto 5 dei ricorsi sono analiticamente indicati gli anni in relazione ai quali è avanzata la pretesa in oggetto. Evidentemente l'errore finale è stato determinato dal fatto che nel ricorso era chiesto anche il salario accessorio (domanda non accolta dal Tribunale) solo per gli anni 2004-2007.

L'appello, privo di qualsiasi effettiva e puntuale contestazione dell'iter logico valutativo posto a fondamento della sentenza impugnata, deve, alla stregua di tali rilievi, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte così decide

- a) dichiara inammissibile l'appello.
- b) condanna l'appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 2.500,00 a titolo di compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e c.p.a., con distrazione in favore dell'avv.to Paolo Varriale, dichiaratosi antistatario.

B



c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n.228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Napoli il 21 10 2014

Il consigliere rel.

R. Brunacci est.

Il Presidente



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Io sottoscritto Avv. **PAOLO VARRIALE** (nato a Napoli il 23.03.1967), con studio in 80010 Quarto Flegreo (Na) alla Via Marie Curie n. 25, C.F.: VRRPLA67C23F839I, iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli al n. 13042 con tessera n. AA009477, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., nella qualità di procuratore di se stesso, in relazione al giudizio intentato dalla Regione Campania ai danni delle Sigg.re Dello Iacono Rachela e Santoro Angiolina innanzi alla Corte di Appello di Napoli, recante R.G. n. 3772/2013

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge copia informatica per immagine della sentenza formata su supporto analogico n. 7243/2014 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 21.10.2014, pubblicata il 30.12.2014, con formula esecutiva apposta in data 07.04.2015 dal funzionario giudiziario delegato Agrillo Carmine, a definizione della controversia Regione Campania/ Dello Iacono Rachela e Santoro Angiolina (R.G. 3772/2013), trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata a:

1) Regione Campania, in persona del Ministro P.T., elettivamente domiciliato presso la sede sociale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, alla PEC: urp@pec.regione.campania.it, estratto dall'indice della Amministrazioni Pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito <http://www.indicepa.gov.it>.

Infine

ATTESTO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L 18 ottobre 2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012 n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. che il provvedimento notificato è copia per immagine conforme all'originale da cui è stato estratto.

Quarto Flegreo (Na) 05 maggio 2015

Avv. Paolo Varriale

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Sentenza Corte Appello napoli 7243/2014 Dello Iacono/Regione Campania

Mittente: "Per conto di: urp@pec.regione.campania.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

Data: 14/05/2015 16:12

A: "Avvocatura " <us01@pec.regione.campania.it>

CC: paolovarriale@avvocatinapoli.legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/05/2015 alle ore 16:12:04 (+0200) il messaggio

"I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Sentenza Corte Appello napoli 7243/2014 Dello Iacono/Regione Campania" è stato inviato da

"urp@pec.regione.campania.it"

indirizzato a:

paolovarriale@avvocatinapoli.legalmail.it

us01@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec275.20150514161204.10368.07.3.2@pec.actalis.it

--postacert.eml

Oggetto: I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Sentenza Corte Appello napoli 7243/2014 Dello Iacono/Regione Campania

Mittente: "urp" <urp@pec.regione.campania.it>

Data: 14/05/2015 16:09

A: "Avvocatura " <us01@pec.regione.campania.it>

CC: paolovarriale@avvocatinapoli.legalmail.it

Si inoltra per il seguito di competenza.

Cordiali saluti

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Sentenza Corte Appello napoli 7243/2014 Dello Iacono/Regione Campania.eml

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994. Sentenza Corte Appello napoli 7243/2014 Dello Iacono/Regione Campania

Mittente: VARRIALE PAOLO <paolovarriale@avvocatinapoli.legalmail.it>

Data: 14/05/2015 11:29

A: urp@pec.regione.campania.it

Io sottoscritto Avv. Paolo Varriale (C.F.: VRRPLA67C23F839I), nella qualità di difensore di se stesso, allego alla presente messaggio di PEC, ai fini della notificazione ai sensi della L. 53/94, come modificata dall'art. 25 legge 183/2011, i seguenti documenti da me sottoscritti digitalmente: 1) Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 7243/2014; 2) relata di notificazione.

Si precisa che per la lettura del file firmato digitalmente è necessario utilizzare un software di verifica digitale tra quelli indicati all'indirizzo <http://www.digitpe.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>.

Distinti saluti

Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 7243/2014
Dipp. Dello Iacono e Santoro Angiolina
Avv. Paolo Varriale

Diritti e onorari			2.500,00
spese generali	15,00%	2.500,00	<u>375,00</u>
			2.875,00
CPA	4%	2.875,00	<u>115,00</u>
			2.990,00
IVA	22%	2.990,00	657,80
TOTALE FATTURA			3.647,80
RITENUTA	20%	2.875,00	575,00
NETTO A PAGARE			3.072,80



Alvina



Napoli 01/12/15

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale 04
Contenzioso del lavoro in collaborazione con
l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati
Ufficio Disciplinare

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0829518 01/12/2015 12,59
Nitt. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...
Ass. : 551405 UOD Rapp con organiz sind-Adem...
Classifica : 7.1.18.



Al Dirigente della U.O.D. 05
Rapporti con le Organizzazioni Sindacali-
Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali
e della contrattazione decentrata-
Elaborazione di proposte di CCDI-Rapporti con il CUG-Rapporti con la Conferenza
Anagrafe delle prestazioni

1/12/15

Al Dirigente della U.O.D. 17
Servizio Ispettivo-Monitoraggio assenze e statistiche-
Comandi mobilità interna ed esterna

26/12/15

LORO SEDI

Oggetto: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerente
la sentenza di condanna n. 7243/2014 della Corte di Appello di Napoli
Regione Campania c/Santoro Angelina e Dello Iacono Rachelia

Per ottemperare alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 del Presidente della
Giunta Regionale e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di
riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata e che si allega alla
presente, si chiede di fornire le notizie idonee per soddisfare la richiesta contenuta nella suddetta
nota.

[Handwritten mark]

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis
[Signature]



55.14.17

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. Servizio Ispettivo - Monitoraggio assenze e statistiche -
Comandi - Mobilità interna ed esterna

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0884016 18/12/2015 13,00
Mitt. . 551417 UOD Servizio Ispettivo-Renit a...
Aut. . 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...
Classifico : 7.1.4. Fascicolo : 1 del 2015

Al Dirigente della U.O.D. 04
ContenziosoSEDE

OGGETTO: Relazione da allegare al riconoscimento del debito fuori bilancio inerte la sentenza di condanna n. 7243/14 Corte di Appello di Napoli.
Regione Campania c/ Santoro Angelina e Dello Iacono Rachelia

In relazione alla sentenza in oggetto, al fine di consentire una attenta e dettagliata disamina della questione, è opportuno precisare che la dipendente regionale Santoro Angelina, matr.9041 è stata in distacco dal 13.10.1987 e fino al 31.10.2010 presso il Comune di Prata Sannita (CE), e la dipendente Dello Iacono Rachelia, matr. 8713, è stata in distacco, presso il Comune di Trentola Ducenta (BN), dal 13.10.1987 al 03.11.2005.

La problematica investe personale regionale che, ai sensi della L.R. 57/85, è stato assegnato ai Comuni o Province esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti la gestione delle biblioteche, con stipendi a carico dell'amministrazione regionale. In merito è stato ampiamente relazionato, a seguito di specifica richiesta dell'Avvocatura Regionale e sono state predisposte apposite note per dare corretta applicazione alle sentenze esecutive che hanno visto la Regione soccombente.

Ad ogni buon fine si precisa che il personale di che trattasi ha prestato la sua attività in sede diversa da quella della Regione Campania e su disposizioni di un datore di lavoro diverso. Tale personale ha avuto modo di accedere al diritto di richiedere, per equità di trattamento, l'indennità di rischio e disagio contestando il dettame dell'accordo previsto nel contratto collettivo integrato in sede decentrata del 12 luglio 2004 in quanto i Comuni interessati hanno provveduto ad assegnare ai ricorrenti le attrezzature, nello specifico informatiche, che risultavano nella piena disponibilità del comune e senza alcun intervento da parte della Giunta Regionale.

Tanto per gli opportuni adempimenti di rito.

Il Dirigente
N. Romano